



**Citta' di Termoli**  
**Provincia di Campobasso**

**ORDINANZA**  
**COPIA**  
**N. 98 del 08-06-2020**

**OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 80 DEL 12/05/2020 "MISURE TEMPORANEE VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID - 19. ACCESSO ED ORGANIZZAZIONE DELLE AREE MERCATALI SETTIMANALI E CONDIZIONI MINIMALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TUTTI I MERCATI ALL'APERTO SITI IN VIA INGHILTERRA, VIA F.LLI BRIGIDA E QUELLO IN FORMA SPERIMENTALE DI DIFESA GRANDE".**

**IL SINDACO**

Vista la precedente Ordinanza n. 80 del 12/05/2020 con la quale si è provveduto alla regolamentazione delle attività che si svolgono all'interno delle aree mercatali settimanali, finalizzata al contenimento epidemico da COVID - 19 e della tutela della salute pubblica;

Ritenuto dover apportare modifiche alla predetta Ordinanza, finalizzate alla migliore gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

Ritenuto, altresì, dover ripristinare il mercato settimanale del martedì, settore non alimentare, come da deliberazione consiliare n. 7 del 2014;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. D. Lgs n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni

**ORDINA**

**CON DECORRENZA DAL 9 GIUGNO:**

- Che lo svolgimento delle operazioni nelle aree dei mercati settimanali di seguito descritte a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, fiori e piante, e lo svolgimento dell'attività nei posteggi destinati ed utilizzati per la vendita di tali prodotti, avvenga rispettando rigorosamente le condizioni minime indicate nella presente ordinanza, al fine di consentire lo svolgimento delle attività mercatali in condizioni di massima sicurezza;
- di consentire l'accesso ai mercati settimanali agli operatori commerciali assegnatari di posto fisso sia residenti nella regione Molise sia provenienti da altre regioni;
- di destinare l'area del nuovo mercato settimanale di via Montecarlo e le aree ad essa adiacenti, nella quale sono individuati **n. 42 posteggi ai soli operatori commerciali assegnatari di posto fisso**;
- di destinare l'area del mercato settimanale di via F.lli Brigida, nella quale sono individuati un numero

complessivo di **6 posteggi ai soli operatori commerciali assegnatari di posto fisso**;

· di destinare l'area del mercato settimanale sperimentale di Difesa Grande, nella quale sono individuati un numero complessivo di **4 posteggi, ai soli operatori commerciali assegnatari di posto fisso**;

- di fare presente che ai sensi dell'art. 29 , comma 4 lett. b), del D. Lgs. n. 114/98 il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, comporta la revoca dell'autorizzazione e la decadenza dalla concessione;

- di ripristinare il mercato settimanale del martedì, settore non alimentare, come da deliberazione consiliare n. 7 del 2014;

- di stabilire che per quanto non modificato con il presente provvedimento, rimane fermo quanto disposto con la precedente Ordinanza n. 80/2020

#### **DISPONE**

1) Il Corpo di Polizia Locale, è incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.

2) Il Settore Viabilità, di concorso con il Corpo di Polizia Locale, è incaricato del posizionamento della Segnaletica Stradale mobile e di ogni altro manufatto (transenne, nastro bicolore bianco/rosso ecc.) utile alla corretta osservanza di quanto disciplinato con il presente provvedimento;

3) La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale on line e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:

- Corpo Polizia Locale di Termoli;
- Ufficio Stampa del comune di Termoli;
- Settore Viabilità e LL.PP. del comune di Termoli;
- Commissariato di P.S. di Termoli;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Termoli;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Termoli;
- Capitaneria di Porto di Termoli;
- Distaccamento VV. FF. di Termoli;
- Prefettura di Campobasso

#### **AVVERTE**

chiunque trasgredisce alla presente ordinanza sarà punito ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D. Lgs n. 267/2000.

#### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Molise, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni

dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

**IL SINDACO**  
F.TO FRANCESCO ROBERTI

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
*sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Termoli,

**IL SINDACO**  
FRANCESCO ROBERTI

---